



# COMUNE DI PIOMBINO DESE

PROVINCIA DI PADOVA



## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 21/01/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (ART. 1, COMMI 816-836, LEGGE N. 160/2019).**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di Gennaio alle ore 20:30 , previa convocazione con avviso scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

All'appello uninominale risultano:

	Pres.	Ass.
MASON CESARE	X	
BERGAMIN CORETTA	X	
BENOZZI LUIGI	X	
BAGGIO MARIA	X	
BASTAROLO CLAUDIO	X	
VANZETTO SILVANO	X	
VENTURIN FILIPPO	X	
MASON VERONICA		X
CHECCHIN SILVIA	X	
SACCHETTO ANDREA	X	
BONUTTO ORNELLA	X	
MASON ISMAELE	X	
SCQUIZZATO FRANCESCO	X	
TOTALE	12	1

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Dr. Luca Scarangella.

Assume la Presidenza Cesare Mason nella sua qualità di SINDACO e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri: .

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RIUNITO in modalità telematica in audio-video conferenza, utilizzando programmi liberi con utilizzo di webcam e microfono, come da decreto sindacale n. 1 del 17/04/2020 e nel rispetto delle disposizioni del DPCM del 24 ottobre 2020.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

- g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;*

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

CONSIDERATO CHE, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in sostituzione delle disposizioni contenute nei seguenti regolamenti e relative delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. lgs. 507/93 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 26.09.1995;
- Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 27.11.1998 e ss.mm.ii.;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;

RITENUTO pertanto di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria composto di nr. 48 articoli ed allegato al presente provvedimento in sub A);

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

RICORDATO CHE:

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- che il bilancio di previsione del Comune di Piombino Dese 2021/2023 non è ancora stato approvato;

PRECISATO CHE, per quanto esposto al punto precedente, il presente Regolamento entrerà in vigore 01/01/2021 anche se approvato successivamente a tale data;

RITENUTO opportuno differire, per il primo anno di applicazione del presente regolamento, al 31/03/2021 il termine di cui all'art. 29 comma 3 del regolamento stesso, concernente la scadenza di versamento del canone annuale dovuto per le concessioni/autorizzazioni già rilasciate ed ancora in essere;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone di patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie in quanto trattasi di entrata extratributaria;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl n. 34/2020 il quale stabilisce che: "*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*";
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO ed acquisito in data 15.01.2021 il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale come da **allegato B**);

CON l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

***Con voti favorevoli ed unanimi espressi per appello nominale da n. 12 Consiglieri presenti e votanti,***

## **DELIBERA**

1. DI APPROVARE, per quanto in premessa in premessa esplicitato e che qui s'intende integralmente riportato, il *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge n. 160/2019 composto da nr. 48 articoli, il cui testo è **allegato in sub A**).
2. DI DARE ATTO che le tariffe saranno approvate dalla Giunta Comunale con successivo provvedimento.

3. DI DIFFERIRE, per il primo anno di applicazione del presente regolamento, al 31/03/2021 il termine di cui all'art. 29 comma 3 del regolamento stesso, concernente la scadenza di versamento del canone annuale dovuto per le concessioni/autorizzazioni già rilasciate ed ancora in essere.
4. DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01/01/2021.
5. *Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli ed unanimi espressi per appello nominale da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 quarto comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Luca Scarangella

*Documento sottoscritto con firma digitale*

IL SINDACO  
Cesare Mason

*Documento sottoscritto con firma digitale*